

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER OPERATORI GIUDIZIARI
(C.d.F. del 14 novembre 2007)**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari, appartenente alla classe delle lauree n. 2 – Scienze dei Servizi Giuridici, istituito ed attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 2 - Obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in Scienze dei Servizi Giuridici

1. I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

a) possedere una solida preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente;

b) saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

2. I laureati della classe svolgeranno attività professionali, presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private e nel terzo settore, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica, con profili di-
esemplificativamente - operatore giudiziario, operatore giuridico di impresa, nonché di consulenza del lavoro.

3. I corsi di laurea curano l'acquisizione delle capacità necessarie per la specifica formazione professionale di ciascun corso di laurea, con particolare riferimento all'attivazione di tirocini formativi per l'acquisizione di esperienze professionali.

4. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico

Art. 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso

1. Obiettivo di tale corso è la formazione dei tradizionali ruoli pertinenti al settore (cancellieri, ufficiali giudiziari, collaboratori giudiziari, ufficiali di pubblica sicurezza, personale penitenziario) nonché di nuove specifiche figure professionali pubbliche e private (operatori della mediazione nell'ambito della famiglia, dei minori, dell'esecuzione penale e della giurisdizione di pace, dirigenti delle comunità per minori; assistenti di studi legali e notari, investigatori privati). Si tratta di professioni per le quali risulta indispensabile sia la conoscenza di precise nozioni giuridiche sia il possesso di adeguate nozioni di natura statistica, sociologica, economica, organizzativa e informatica. Il corso di studi è stato predisposto indicando materie obbligatorie attinenti alla formazione di base e materie opzionali mirate a consentire allo studente la personalizzazione del proprio percorso in vista dello sbocco professionale prescelto.

Art. 4 - Iscrizione al Corso

1. E' titolo di ammissione al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari il superamento dell'esame di stato della scuola secondaria superiore.

2. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari da corsi di laurea di altre Facoltà o Università debbono aver superato per ciascun anno del Corso al quale siano stati iscritti la metà degli esami previsti dal piano degli studi. Nell'anno in cui chiedono il trasferimento, il numero degli esami che gli studenti debbono aver superato è ridotto a due. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di laurea, delibera i criteri per la convalida degli esami già sostenuti.

3. La Facoltà di Giurisprudenza riconosce i crediti e convalida gli esami relativi a discipline insegnate presso altre Facoltà di Giurisprudenza che abbiano la medesima denominazione ed uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti presso la Facoltà.

4. Il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami relativi a discipline insegnate in Corsi di laurea di altre Facoltà o Università è subordinata ad una integrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Facoltà. Le modalità di integrazione o l'eventuale dispensa dalla stessa sono deliberate su proposta del docente interessato. In ogni caso il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami presuppone che la disciplina da integrare abbia uno sviluppo in crediti-ora o un numero di ore di lezione almeno equivalente ai corrispondenti insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari.

5. Il voto riportato negli esami per i quali venga riconosciuta la necessità di integrazione risulta dalla media del voto riportato nell'esame con quello conseguito nell'integrazione.

Art. 5 - Manifesto degli studi

1. L'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. I periodi di lezione sono due: il primo, dalla prima settimana di ottobre alla terza settimana di dicembre, il secondo dalla terza settimana di febbraio alla prima settimana di maggio. Nei periodi dedicati alle lezioni non si possono svolgere esami o accertamenti parziali di profitto.

2. Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari si articola in 21 insegnamenti, di cui 20 fondamentali e uno a scelta fra quelli indicati nel piano degli studi di cui al successivo articolo.

3. Gli insegnamenti possono avere durata annuale, se di 10 crediti formativi universitari, durata semestrale, se di 5 crediti formativi universitari. Ciascun insegnamento può essere articolato in moduli con distinta denominazione. Gli insegnamenti di durata semestrale sono collocati in modo numericamente equilibrato nei due semestri di ciascun anno accademico.

4. Il corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari articola la propria offerta formativa sulla base del seguente ordinamento:

ORDINAMENTO				
T.A.F.	AMBITI DISCIPLINARI	S.S.D.	CFU	Tot. CFU
Di base	Discipline metodologiche	SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	5	35
		SECS-S/01 - Statistica		
	Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità	30	
		IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno		
IUS/20 - Filosofia del diritto				
Caratterizzanti	Pubblicistico	IUS/08 - Diritto costituzionale	15	60
		IUS/10 - Diritto amministrativo		
	Privatistico	IUS/01 - Diritto privato	10	
	Discipline giuridiche d'impresa	IUS/04 - Diritto commerciale	25	
		IUS/06 - Diritto della navigazione		
		IUS/07 - Diritto del lavoro		
		IUS/12 - Diritto tributario		
Economia pubblica	SECS-P/01 - Economia politica	10		
Affini o integrative	Economico-gestionale	SECS-P/07 - Economia aziendale	5	55
	Informatica	INF/01 - Informatica	5	
	Discipline giuridiche	IUS/13 - Diritto internazionale	45	
		IUS/15 - Diritto processuale civile		
		IUS/16 - Diritto processuale penale		
IUS/17 - Diritto penale				
LETT. D	A scelta dello studente		10	10
LETT. E	Lingua straniera		5	10
	Tesi		5	
LETT. F	Stage		10	10
			Totale	180
				180

5. Ciascun credito corrisponde a 25 ore delle quali 6 destinate alle attività didattiche in aula e 19 allo studio personale.

Art. 6 - Piano degli studi

1. Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari si articola secondo il seguente piano degli studi:

PIANO DIDATTICO					
TAF	Ambiti disciplinari		S.S.D.	1° ANNO	Crediti
A	Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	1	IUS/18	Istituzioni di diritto romano	10
A	Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	2	IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno	10
A	Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	3	IUS/20	Filosofia del diritto	10
B	Privatistico	4	IUS/01	Istituzioni di diritto privato	10
B	Pubblicistico	5	IUS/08	Diritto costituzionale	10
B	Economia Pubblica	6	SECS-P/01	Economia politica	10
Totale					60

TAF	Ambiti disciplinari		S.S.D.	2° ANNO	Crediti
B	Discipline giuridiche d'impresa	7	IUS/04	Diritto commerciale	10
B	Discipline giuridiche d'impresa	8	IUS/07	Diritto del lavoro	5
B	Pubblicistico	9	IUS/10	Diritto amministrativo	5
C	Discipline giuridiche	10	IUS/17	Diritto penale	10
B	Discipline giuridiche d'impresa	11	IUS/12	Diritto tributario	5
C	Discipline giuridiche	12	IUS/15	Diritto fallimentare	5
C	Discipline giuridiche	13	IUS/15	Diritto processuale civile	5
C	Discipline giuridiche	14	IUS/16	Diritto processuale penale	5
C	Discipline giuridiche	15	IUS/15	Diritto dell'esecuzione civile	5
C	Informatica	16	INF/01	Informatica	5
Totale					60

TAF	Ambiti disciplinari		S.S.D.	3° ANNO	Crediti
C	Discipline giuridiche	17	IUS/16	Diritto dell'esecuzione penale	5
C	Discipline giuridiche	18	IUS/15	Ordinamento giudiziario	5
B	Discipline giuridiche d'impresa	19	IUS/06	Diritto dei trasporti e della logistica	5
C	Economico-gestionale	20	SECS-P/07	Economia aziendale	5
A	Discipline metodologiche	21	1 insegnamento a scelta:		5
			SECS-S/01	Statistica	
			SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	
C	Discipline giuridiche	22	1 insegnamento a scelta:		5
			IUS/13	Diritto internazionale	
			IUS/17	Legislazione minorile	
Let. D	A scelta dello studente	23	LETT. D	Attività formative a scelta o 1 esame da 10 CFU o 2 esami da 5 CFU tra i seguenti:	10
				IUS/01 - Diritto di famiglia (5 CFU)	
				IUS/02 - Diritto privato comparato (5 CFU)	
				IUS/02 - Diritto privato europeo (5 CFU)	
				IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea (10 CFU)	
				IUS/16 - Diritto processuale penale - progredito (5 CFU)	
				IUS/17 - Diritto penale dell'informatica (5 CFU)	
				IUS/07 - Diritto del lavoro - progredito (5 CFU)	

				IUS/07 - Diritto comunitario del lavoro (5 CFU)	
				IUS/10 - Diritto processuale amministrativo (5 CFU)	
				MED/43 - Medicina legale (5 CFU)	
				IUS/20 - Teoria dell'argomentazione (5 CFU)	
				IUS/05 - Diritto degli intermediari finanziari (5 CFU)	
				SECS-P/07 – Economia aziendale - organizzazione aziendale (5 CFU)	
				SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari (5 CFU)	
Let. E	Lingua straniera	24	LETT. E	Terminologia giuridica di una lingua straniera	5
Let. E	Prova finale	25	LETT. E	TESI	5
Let. F	Stage	26	LETT. F	Stage	10
				Totale	60

Art. 7 – Attività Formative a scelta dello studente (lett. d)

1. Le modalità di acquisizione dei crediti riservati alle attività formative a libera scelta dello studente (lett. d) sono le seguenti:

- Attività formative organizzate dai singoli docenti della Facoltà: ad esse verrà attribuito dopo un'apposita verifica, un credito per ogni 6 ore di frequenza obbligatoria;
- Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati sotto il “logo” della Facoltà: devono essere preventivamente concordate con un docente di riferimento della Facoltà; un credito per ogni giornata di convegno o di seminario si acquista dopo l'approvazione da parte del docente di riferimento di una breve relazione che dimostri l'avvenuta fruizione culturale del tema del convegno o del seminario;
- Un insegnamento complementare attivato in un corso di laurea della Facoltà;
- Un insegnamento attivato in un corso di laurea di altra Facoltà, non impartito nell'ambito dei corsi di laurea della Facoltà: il riconoscimento dei crediti acquisiti sarà subordinato alla preventiva presentazione di coerenti programmi formativi valutati dalla Commissione Didattica.

2. I crediti per tali attività formative dovranno essere registrati nell'apposito registro a disposizione dei docenti presso la Segreteria didattica oltre che nell'apposita sezione del libretto dello studente. La Segreteria didattica provvederà con regolarità ad inviare copia conforme dei registri alla Segreteria centrale per l'aggiornamento delle carriere degli studenti.

3. Anche gli esami eventualmente sostenuti come attività formative (lett. d) si collocano nell'elenco degli esami sostenuti dallo studente e concorrono alla formazione del voto di laurea.

Art.8 – Conoscenze linguistiche (lett. e)

1. La Facoltà attribuisce 5 CFU agli studenti in possesso del Livello B1 di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona, e agli studenti che abbiano superato l'esame dell'insegnamento di lingua straniera attivato in Facoltà.

2. L'eventuale riconoscimento di crediti per la conoscenza di lingue straniere non espressamente previste sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Preside della Facoltà, alla valutazione della Commissione permanente e paritetica per la Didattica.

Art. 9 - Propedeuticità degli insegnamenti

1. L'esame nelle materie seguenti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari potrà essere sostenuto solo se si è superato quello nelle materie indicate (fra parentesi) a fianco di ciascuna di esse:

- Diritto amministrativo (Diritto costituzionale);
- Diritto commerciale (Istituzioni di diritto privato);
- Diritto del lavoro (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
- Diritto penale (Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto privato);
- Diritto tributario (Diritto costituzionale);
- Diritto processuale civile (Istituzioni di diritto privato);

Diritto dell'esecuzione penale (Diritto penale);
Diritto internazionale (Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale);
Legislazione minorile (Diritto penale);
Diritto processuale penale - progredito (Diritto processuale penale);
Diritto privato comparato (Istituzioni di diritto privato);
Diritto penale dell'informatica (Diritto penale);
Diritto del lavoro - progredito (Diritto del lavoro);
Diritto processuale amministrativo (Diritto amministrativo);
Medicina legale (Diritto penale).

Art. 10 - Attività didattica

1. Gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Le lezioni sono tenute in tre ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo l'orario approvato dal Consiglio di Facoltà entro il mese di settembre e immediatamente comunicato agli studenti mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito Web della Facoltà. Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

2. Ciascun titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e ad annotarle nell'apposito registro, indicando data e ora dell'attività svolta ed apponendo la sua firma. Al termine del corso, il registro deve essere consegnato alla struttura didattica. In caso di assenza, il docente deve avvertire tempestivamente la struttura didattica e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

3. Le lezioni possono essere integrate da seminari e da esercitazioni. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di laurea, formula annualmente il programma delle attività formative fra le quali lo studente potrà operare la sua scelta.

Art. 11 - Attività didattica in lingua straniera

1. Lo studente che intende seguire un insegnamento presso una Università o Istituto di istruzione universitaria di uno Stato estero, nell'ambito di programmi internazionali o di accordi fra la Facoltà e le corrispondenti strutture didattiche straniere deve presentare domanda alla Segreteria studenti entro il 31 marzo di ciascun anno.

La domanda viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Facoltà, che delibera sentiti i docenti dei settori scientifico-disciplinari interessati e il Consiglio di corso di laurea al fine di poterne valutare la congruenza rispetto agli obiettivi formativi.

2. Lo studente che abbia frequentato le attività didattiche di cui al precedente comma 1 otterrà il riconoscimento degli esami superati ed il voto di questa convertito in trentesimi. Ove, con la approvazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Facoltà abbia ritenute necessarie delle integrazioni, lo studente sarà tenuto ad effettuarle conseguendo delle valutazioni complessive che terranno conto dell'esito di tali integrazioni.

3. Lo studente del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per operatori giudiziari che segua il corso e superi l'esame di una disciplina insegnata in lingua straniera si vede attribuiti i 5 crediti previsti per la conoscenza della lingua straniera nel numero deciso annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 12 - Tirocini e stages

1. Le attività di tirocinio e stages sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare attività per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale.

2. Le attività di cui sub 1 sono svolte sotto la diretta responsabilità di un singolo docente presso aziende accreditate dall'Ateneo veronese, enti della pubblica amministrazione, studi professionali.

3. I crediti maturati in seguito ad attività di tirocinio e stage saranno attribuiti secondo quanto disposto nel dettaglio dal “Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti maturati negli *stage* universitari”, emanato con D.R.573/2003 del 17.03.2003.

Art. 13 - Esami di profitto

1. Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva, autunnale ed invernale: la sessione estiva, nella quale sono previsti tre appelli per ciascun esame, va dalla seconda settimana di maggio alla seconda settimana di luglio; la sessione autunnale, che prevede due appelli, va dalla prima settimana di settembre all’ultima settimana di settembre; la sessione invernale, che prevede due appelli, va dalla seconda settimana di gennaio alla prima settimana di febbraio.

Sono previste due appelli d’esame straordinari e facoltativi per gli studenti fuori corso del secondo anno nei due giorni immediatamente antecedenti l’inizio delle vacanze natalizie e pasquali.

Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti.

2. Ciascuno degli insegnamenti previsti nei piani didattici del corso di laurea si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico della Facoltà, alla presenza di una Commissione, composta dal docente ufficiale dell’insegnamento, che la presiede e da almeno un altro Professore, o Ricercatore, o cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni costituite dal Presidente e da un componente. Il Preside procede alla nomina delle Commissioni d’esame all’inizio di ogni anno accademico.

3. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L’esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell’esame comporta la attribuzione dei crediti relativi all’insegnamento.

4. L'esame può svolgersi in una unica prova come colloquio. Eventuali prove scritte devono avere il solo valore di elementi di valutazione e non quello di preclusione del colloquio. Le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora l’insegnamento sia suddiviso in moduli sono consentiti accertamenti per ciascun modulo nell’ambito delle sessioni ordinarie degli esami. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni.

5. I verbali degli esami devono essere tempestivamente consegnati a cura di ciascun Presidente della Commissione di Esami alla Segreteria Didattica di Facoltà, subito dopo la chiusura dell'appello. I cedolini degli esami, debitamente compilati e firmati, saranno trasmessi a cura della Segreteria Didattica di Facoltà alla Direzione Didattica e Servizi agli studenti – Area Segreterie Studenti.

Art. 14 – Ricevimento studenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente, entro il 30 settembre, approvato dal Preside e comunicato agli studenti mediante affissione all’albo.

2. Durante i periodi dedicati agli esami, le vacanze estive ed invernali i ricevimenti degli studenti sono sospesi.

Art. 15 - Esami di laurea

1. Il corso di studi dello studente, che abbia superato tutti gli esami prescritti, si conclude con un esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una tesi scritta, preparata dallo studente su un tema rientrante in una delle discipline del piano di studi seguito.

2. Il docente ufficiale assegna l’oggetto della tesi due mesi prima della data di inizio della sessione in cui si sostiene l’esame di laurea. A tal fine lo studente deve depositare in Segreteria Didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza, entro il termine predetto, apposito modulo, contenente l’indicazione del tema, sottoscritto dal docente.

3. Il Preside nomina, almeno quindici giorni prima della discussione, un'apposita Commissione, nominata dal Preside della Facoltà, composta di almeno sette componenti, di cui almeno cinque docenti di ruolo nel corso di laurea, e presieduta dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di servizio.
4. La prova finale consiste nella discussione di un breve elaborato scritto (orientativamente dalle 20 alle 50 cartelle), nel quale il laureando deve evidenziare la propria raggiunta maturità dimostrando di disporre di adeguati strumenti di ricerca e di una corretta capacità espositiva corredata da un utilizzo preciso della terminologia giuridica.
5. La Commissione formula un giudizio espresso in voti da 66 a 110/110mi. I punti disponibili per la tesi sono al massimo 7, per le tesi particolarmente meritevoli. Al candidato che ottiene il massimo punteggio può, all'unanimità, essere attribuita la lode.
6. Le sessioni di laurea sono tre e si svolgono, di regola, entro la fine di ciascuna delle sessioni degli esami di profitto; fra il secondo ed il terzo appello per la sessione estiva e fra il primo e il secondo della sessione autunnale e invernale. A queste si aggiungono due sessioni di laurea straordinarie nei mesi di ottobre e marzo.
7. Le tesi in versione informatizzata consegnate dai laureandi alla Segreteria Didattica della Facoltà di Giurisprudenza, verranno catalogate e conservate in archivio bibliografico informatico e rese visualizzabili agli utenti decorsi cinque anni dalla discussione.

Art.16 - Tabella di conformità alla classe di riferimento

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	Discipline metodologiche	SECS-S/01 - Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SPS/07 - Sociologia generale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale		18
	Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto		
Caratterizzanti	Publicistico	IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/21 - Diritto pubblico comparato		54
	Privatistico	IUS/01 - Diritto privato IUS/02 - Diritto privato comparato		
	Discipline giuridiche d'impresa	IUS/03 - Diritto agrario IUS/04 - Diritto commerciale IUS/05 - Diritto dell'economia IUS/06 - Diritto della navigazione IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/12 - Diritto tributario		
	Economia pubblica	SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze		
Affini o integrative	Economico - gestionale	SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari		18
	Informatica	INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni		

	Discipline giuridiche	IUS/13 - Diritto internazionale IUS/15 - Diritto processuale civile IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale		
Attività formative:	Tipologie		CFU	Tot. CFU
A scelta dello studente				9
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	Prova finale			9
	Lingua straniera			
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)	Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.			10
TOTALE				118

Nota: per CFU s'intende "Crediti Formativi Universitari")

Art. 17 - Tabella contenente il quadro dettagliato delle attività formative del Corso

1. La tabella contenente il quadro dettagliato delle attività formative è riportata nell'art.5.4 del presente Regolamento.

Art. 18 - Guida dello studente

1. In ogni anno accademico viene pubblicata, a cura del Preside della Facoltà, una Guida dello studente, anche in versione informatizzata contenente il presente Regolamento didattico in vigore, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati. La Guida viene distribuita agli studenti gratuitamente.

2. Le informazioni di cui al precedente comma 1 nonché l'orario delle lezioni, l'orario di ricevimento degli studenti e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche della Facoltà e delle sue strutture scientifiche sono inserite nel sito *Web* della Facoltà.

Art. 19 – Albo della Facoltà e diritto di accesso

1. Viene istituito l'Albo Ufficiale della Facoltà, con apposita bacheca collocata opportunamente nell'androne di ingresso dell'edificio destinato a sede della Facoltà, per l'affissione di atti ufficiali e di eventuali altri documenti. Altre bacheche potranno essere aggiunte nei punti più opportuni per esporre avvisi e altre notizie utili.

2. E' garantito il diritto di accesso a qualsiasi documento, comprese le deliberazioni del Consiglio di Facoltà, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 20 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo.